

# Un fondo grandi imprese in crisi

Un Fondo per le grandi imprese in crisi. A istituirlo è il decreto legge fiscale 148 del 2017, nell'ambito del pacchetto di disposizioni di competenza del ministero dello sviluppo economico. Si tratta di una misura a carattere generale, volta a colmare un «vuoto» normativo che negli ultimi anni ha costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo. Si costituisce così una riserva finanziaria a carattere rotativo di 300 milioni di euro, destinata ad essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, per fronteggiare tali eventi. Vediamo le altre misure del pacchetto. Norma anti-scorrerie. Esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione importante in una

società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità perseguite con l'acquisizione. In dettaglio: 1. Nella dichiarazione devono essere indicati sotto responsabilità del dichiarante: a. i modi di finanziamento dell'acquisizione; b. se agisce solo o in concerto; c. se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo o comunque esercitare un' influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d. le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e. se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 2. Per quanto concerne la soglia minima rilevante per l'applicazione dell'obbligo aggiuntivo di comunicazione delle intenzioni, la proposta - che interviene sul vigente articolo 120 Tuf - indica il 10% del capitale, superiore quindi alla soglia minima del 3% al superamento della quale insorgono i vigenti obblighi di comunicazione. 3. È previsto che il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato. 4. Adeguato il profilo sanzionatorio, anche in questo caso è esclusa la retroattività e dunque l'

**DIRITTO E FISCO** | 29

**MANOVRA 2018** | Le previsioni nella relazione tecnica al decreto fiscale (148/2017)

## Rottamazione cartelle, 1,1 mld

Il ripescaggio dei decaduti porterà 452 milioni di euro

**Decreto fiscale: gli effetti finanziari degli interventi**

	2017	2018	2019
Ripertura rottamazione per chi è decaduto per non aver pagato le rate scadute della vecchia rottamazione	---	+452	---
Proroga a novembre 2018 per i pagamenti delle università che hanno aderito alla rottamazione	+8,3	+8,3	---
Estensione rottamazione anche ai nati nel 2017	---	+1.074	+269
Moratoria fiscale comuni del Lazio e comuni di alcune città del 2017	55	+55	---
Estensione split payment a tutte le società controllate della p.a.	+46,2	+46,2	+46,2
Incentivi fiscali agli investimenti pubblici su stampa e radio tv locali	---	---	62,5

**LE MISURE DI COMPETENZA NELLO SVILUPPO ECONOMICO**

### Un fondo grandi imprese in crisi

Un Fondo per le grandi imprese in crisi. A istituirlo, il decreto legge fiscale 148 del 2017, nell'ambito del pacchetto di disposizioni di competenza del ministero dello sviluppo economico. Si tratta di una misura a carattere generale, volta a colmare un «vuoto» normativo che negli ultimi anni ha costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo. Si costituisce così una riserva finanziaria a carattere rotativo di 300 milioni di euro, destinata ad essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa, per fronteggiare tali eventi. Vediamo le altre misure del pacchetto.

**Norma anti-scorrerie.** Esteso il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione importante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità perseguite con l'acquisizione. In dettaglio: 1. Nella dichiarazione devono essere indicati sotto responsabilità del dichiarante: a. i modi di finanziamento dell'acquisizione; b. se agisce solo o in concerto; c. se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo o comunque esercitare un' influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d. le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e. se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. 2. Per quanto concerne la soglia minima rilevante per l'applicazione dell'obbligo aggiuntivo di comunicazione delle intenzioni, la proposta - che interviene sul vigente articolo 120 Tuf - indica il 10% del capitale, superiore quindi alla soglia minima del 3% al superamento della quale insorgono i vigenti obblighi di comunicazione. 3. È previsto che il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato. 4. Adeguato il profilo sanzionatorio, anche in questo caso è esclusa la retroattività e dunque l'

applicabilità al caso Mediaset-Vivendi. Revisione della disciplina della Golden power. Le novità introdotte non producono effetti retroattivi. Costituiscono una revisione della disciplina attualmente vigente. Le modifiche risultano, spiega una nota, coerenti con gli orientamenti che emergono dalla Commissione europea. In dettaglio: 1. Inserita una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa è obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell' ambito dell' articolo 2 del medesimo decreto nei settori dell' energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 2. Si è proceduto ad estendere - con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all' Ue, nel quadro della garanzia della sicurezza e ordine pubblico - i settori interessati, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità tecnologica tra cui: a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie, b) tecnologie critiche, compresa l' intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare; c) sicurezza dell' approvvigionamento di input critici; d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili. 3. Si è precisato, che per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull' ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l' investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti significativi. I punti 2-3 sono stati interamente traslati dai contenuti della bozza di Regolamento proposta dalla Commissione europea il 13 settembre scorso.